



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Prot. 143382 del 6/10/2015

AIOP UMBRIA  
P.zza Michelotti, 4 Perugia

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

p.c.

Comune di Perugia  
Area governo e sviluppo del territorio

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale  
Programmazione Innovazione e  
Competitività dell'Umbria

Oggetto: Esenzione contributo di costruzione. Parere.

Servizio Urbanistica, centri storici e  
espropriazioni

**Dirigente  
Angelo Pistelli**

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61  
06124 Perugia

TEL. 075 504 5962  
FAX 075 5045567  
apistelli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC  
areaprogrammazione.regione@postacert.  
umbria.it

La richiesta di parere inerente la realizzazione di una struttura sanitaria privata convenzionata, nell'ambito del piano attuativo di recupero dell'area dell'ex ospedale di Monteluca, è finalizzata a conoscere se è dovuto o meno il contributo di costruzione, stante la natura dell'intervento che potrebbe rientrare tra le opere di urbanizzazione secondaria.

L'art. 133, comma 1, punto c) della Lr 1/2015, prevede che il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati. La disposizione specifica ulteriormente che rientrano in tali categorie di opere anche le costruzioni cimiteriali realizzate da privati, e gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al pubblico.

L'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2015 disciplina le opere di urbanizzazione secondaria e afferma che le stesse riguardano:

*“asili nido e scuole d'infanzia, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e*



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

*territoriali e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi di livello urbano, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelle previste dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo). Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono comunque incluse, ove non sopra precisato, le aree per dotazioni territoriali e funzionali destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale.”*

Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, si desume che l'opera in esame è da annoverare tra le opere di urbanizzazione secondaria ancorché di interesse generale e realizzata da un ente istituzionalmente competente, di conseguenza non è dovuto il contributo di costruzione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Angelo Pistelli